

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.65/42688/2012

OGGETTO: COMUNE DI CLAVIERE – PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Claviere, con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/09/2012, trasmesso alla Provincia in data 08/10/2012 (pervenuto il 16/10/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

(Prat. n. 074/2012)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2012 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone, l'ampliamento dell'area *trs* 2.6 (impianti terziari da confermare) e la riduzione dell'ambito *r* 2.5 (residenziale), con accantonamento della capacità edificatoria pari a 1.238 mq di s.u.l. ed aumento della superficie territoriale delle attività economiche di 1.211 mq, integrando le Norme di Attuazione del Piano con l'art. 4, comma 9 per segnalare la c.i.r. (capacità insediativa residenziale) accantonata e l'incremento massimo delle attività economiche attualmente consentito.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 17 per le Varianti parziali; la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e le condizioni di rischio idrogeologico; riporta, inoltre, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della vigente normativa in materia;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs

18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n.4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Claviere con deliberazione C.C. n. 15 del 29/09/2012, le seguenti osservazioni:
  - a) a titolo di apporto collaborativo, si osserva che sarebbe stato opportuno consultare l'Organo Tecnico comunale per escludere la Variante in oggetto dalla preventiva Verifica alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); infatti, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, quando l'Autorità competente coincide con il Comune, i pareri in materia ambientale sono espressi dall'Organo Tecnico Comunale, (costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98);
  - b) si osserva che per un mero errore materiale nell'Atto deliberativo e nella Relazione Illustrativa della Variante (pag. 15) si richiama la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. pur avendo affermato negli stessi Atti che la presente Variante è classificabile tra i casi di esclusione previsti dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008. Si suggerisce di stralciare il refuso o procedere con la Verifica alla V.A.S., ai sensi della citata Deliberazione di Giunta Regionale, considerato che l'Amministrazione comunale può scegliere di attuare la Verifica, anche nel caso in cui la Variante non sia assoggettabile alla V.A.S.;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Claviere la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12/11/2012

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale